



Il Tribunale di Genova
Sezione specializzata in materia di Impresa

In persona dei magistrati

Dott. Mario Tuttobene, Presidente relatore

Dott.ssa Lorenza Calcagno, Giudice

Dott.ssa Emanuela Giordano, Giudice

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al R.G. n. 575 /2015 promossa da:

ATK RACE S.R.L. CF/PIVA 03158880363 elettivamente domiciliato in presso l'Avvocato ODERO FEDERICO che la/lo rappresenta e difende, difesa anche dall'avv. Massimo Maccagnani

contro

FRITSCHI AG Swiss Binfigs corrente in Reichenbach im Kandertal – Svizzera - difesa dagli avv.ti Alberto Tornato, Daniel Hazan e Marina Benzi, elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Genova viale Sauli 39/10

NUOVI ORIZZONTI S.A.S. DI RIZZO RICCARDO & C. CF/PIVA 01777020361 corrente in Carpi ed elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI SUD N. 4 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO presso l'Avvocato MORANDI STEFANO e l'avv. Manuela Nini

SOCREP S.R.L. CF/PIVA 00596810218 corrente in Castelrotto, contumace



Conclusioni delle parti

Per ATK RACE srl

in via pregiudiziale e/o preliminare,

- dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da Nuovi Orizzonti s.a.s. nei confronti di ATK RACE s.r.l. per tardività della sua costituzione in giudizio;

nel merito,

- accertare la validità della porzione italiana del brevetto europeo EP 2.345.463 di ATK RACE s.r.l. e, conseguentemente, rigettare la domanda riconvenzionale di nullità della porzione italiana del brevetto europeo EP 2.345.463 di ATK RACE s.r.l. e di risarcimento danni formulate da FRITSCHI AG, in quanto infondate;

- accertare, in via definitiva, il compimento di atti illeciti di contraffazione della porzione italiana del brevetto europeo EP 2.345.463 di ATK RACE s.r.l. da parte dei convenuti FRITSCHI AG, SOCREP s.r.l. e NUOVI ORIZZONTI s.a.s., nelle rispettive vesti di produttore, importatore, distributore e rivenditore al dettaglio, in Italia, dell'attacco da scialpinismo Diamir Vipec 12, od altrimenti denominato, con riferimento ai fatti ed alle circostanze dedotte in atti, documentate e già oggetto di delibazione in sede cautelare e di reclamo al Collegio, e delle risultanze dell'istruttoria condotta nel presente giudizio;

- inibire al convenuto SOCREP s.r.l. ed, in via definitiva, ai convenuti FRITSCHI AG e NUOVI ORIZZONTI s.a.s., ciascuno per la rispettiva sfera di attività, la produzione, l'importazione, la commercializzazione, la promozione e pubblicizzazione, in qualunque modo, in Italia, dell'attacco da scialpinismo Diamir Vipec 12, od altrimenti denominato;

- ordinare il definitivo ritiro dal mercato italiano degli esemplari dell'attacco da scialpinismo Diamir Vipec 12 già diffusi presso terzi rivenditori, installatori, utilizzatori professionali in Italia, nonché del relativo materiale illustrativo e promo-pubblicitario;

- ordinare la distruzione, a cura e spese delle convenute, od, in alternativa, l'assegnazione in proprietà, all'odierna attrice, degli esemplari dell'attacco da scialpinismo Diamir Vipec 12, od altrimenti denominato, sottoposti a sequestro e/o ulteriormente rinvenuti in Italia;

- ordinare alle convenute la cancellazione definitiva da qualunque sito internet nella loro disponibilità, o quanto meno l'oscuramento delle pagine visibili in Italia, di ogni immagine e riferimento all'attacco da scialpinismo Diamir Vipec 12, od altrimenti denominato;

- ordinare la pubblicazione del provvedimento, a cura dell'attrice, ma a spese, in solido tra loro, delle convenute, per due volte in giorni consecutivi, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, per due numeri consecutivi, sulla rivista di settore ski-alper;



- condannare le convenute a pagare ciascuna una penale per la violazione dell'inibitoria e/o del sequestro e/o dell'ordine di ritiro dal mercato e/o dell'ordine di cancellazione e/o di oscuramento e/o dell'ordine di pubblicazione, pari ad euro 1.000,00 per ciascuna violazione e pari ad euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di quanto disposto nella sentenza;
- condannare le convenute al risarcimento del danno patrimoniale costituito dal danno emergente e dalla restituzione, a favore dell'attrice, degli utili da ciascuna delle convenute realizzati dalla produzione, importazione, distribuzione e commercializzazione in Italia degli attacchi da scialpinismo Diamir Vipec 12, od altrimenti denominato, interferenti con il titolo di privativa azionato dall'attrice, ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.i., da liquidarsi all'esito delle risultanze dell'istruttoria, ovvero in quella somma che risulterà dovuta, anche ricorrendo a criteri equitativi;
- condannare le convenute al risarcimento del danno non patrimoniale d'immagine e di lesione della reputazione commerciale, da liquidarsi in via equitativa;
- in non creduta ipotesi di sua ritenuta ammissibilità, rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata da NUOVI ORIZZONTI s.a.s. nei confronti di ATK RACE s.r.l., in quanto infondata;
- in ogni caso, con vittoria delle spese e compensi del giudizio di merito e della fase di reclamo al Collegio.

Per Fritschi

In via preliminare:

- Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande riconvenzionali di manleva e risarcimento dei danni formulate dalla convenuta Nuovi Orizzonti per i motivi indicati in atti;

Nel merito, in via subordinata nel caso in cui le domande riconvenzionali di Nuovi Orizzonti fossero ritenute ammissibili:

- Respingere le domande riconvenzionali di manleva e risarcimento dei danni formulate dalla convenuta Nuovi Orizzonti in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o comunque non provate, assolvendone la convenuta Fritschi AG – Swiss Bindings con la miglior formula;

In ogni caso, nel merito in via principale:

- respingere tutte le domande, anche di carattere istruttorio, della attrice ATK RACE S.r.l. per i motivi indicati in atti, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e/o comunque non provate, assolvendone la convenuta Fritschi AG – Swiss Bindings con la miglior formula;

In ogni caso, nel merito in via riconvenzionale:

- accertare e dichiarare la nullità della porzione italiana del brevetto europeo n. EP2345463 di titolarità della attrice ATK RACE S.r.l.;
- condannare l'attrice ATK RACE S.r.l. ex art. 96 c.p.c. a rifondere tutti i danni subiti da FRITSCHI AG – SWISS BINDING;



- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche della precedente fase cautelare.

Per Nuovi Orizzonti sas:

Si precisano le conclusioni come da Comparsa di Costituzione e Risposta (pagine 8-10), ribadendo la evidente assenza di ogni profilo colposo in capo a Nuovi Orizzonti srl, nonchè di ogni voce di danno imputabile alla medesima neppure sotto il profilo della retroversione degli utili; rimettendoci a giustizia sulla ammissibilità delle domande riconvenzionali e/o manleva svolte, e con vittoria delle spese di lite tutte oltre accessori sia nei confronti della attrice che dei coconvenuti Fritsch Ag, come rappresentata, quale produttore del modello per cui è causa, e Socrep s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., importatore del modello in Italia da cui la esponente è diretta avente causa.

Motivi della decisione

ATK RACE srl ha agito in giudizio esponendo:

- 1) di essere titolare del brevetto europeo n. 2.345.463, concesso il 12/3/14 su domanda depositata il 14/1/11, rivendicante la priorità italiana IT BO2010A000027, depositata il 19 gennaio 2010, regolarizzato in Italia il 14 marzo 2014 al n. 3374 BE/2014, concernente una “talloniera per un attacco da sci alpinismo”, il cui scopo è quello di essere estremamente compatta e leggera, ovvero d’ingombro e peso particolarmente contenuti;
- 2) che le caratteristiche tecniche e l’idea di soluzione del brevetto ATK RACE erano riprodotte nella talloniera del modello d’attacco da sci alpinismo prodotto da essa esponente e denominato RT “Race Tour”;
- 3) di avere verificato la presenza sul mercato italiano di un attacco per scialpinismo riprodotto le caratteristiche tecniche ed il trovato oggetto del brevetto sopra menzionato
- 4) che in particolare un esemplare del prodotto in questione, denominato Diamir Vipec 12, era stato dall’esponente reperito ed acquistato, in data 24 marzo 2014, in un negozio al dettaglio sito a Modena di titolarità di Nuovi Orizzonti s.a.s. di Rizzo Riccardo & C., e risultò essere prodotto da FRITSCHI AG, con sede in Reichenbach, Svizzera, e distribuito in Italia da SOCREP s.r.l.,
- 5) che la talloniera dell’attacco Diamir Vipec 12 riproduce il brevetto ATK RACE EP ‘463 poiché prevede, tra le altre, bracci girevoli in un piano perpendicolare all’elemento di base
- 6) che tale situazione era stata già dedotta in sede cautelare, ove l’esponente aveva ottenuto il sequestro di tutti gli esemplari della talloniera DIAMIR VIPEC 12 prodotta da FRITSCHI AG e della relativa documentazione contabile.



Su tali premesse ATK ha chiesto l'accertamento della contraffazione compiuta dalle convenute, l'inibitoria della produzione e commercializzazione dell'attacco Diamir Vipec 12 e la conseguente liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Fritschi si è costituita in giudizio eccependo:

- 1) la nullità del brevetto di ATK
 - a) ai sensi dell' art. 76.1 lett c) c.p.i. in quanto esso si estende oltre il contenuto della domanda originaria;
 - b) per mancanza del requisito di altezza inventiva rispetto alla *prior art*
- 2) l'assenza di contraffazione
 - a) sia per quanto riguarda la contraffazione letterale
 - b) sia per quanto riguarda la contraffazione per equivalenti
- 3) l'infondatezza in ogni caso della domanda risarcitoria:
 - a) sia perché l'attrice non avrebbe fornito alcuna prova dell'esistenza e dell'entità del danno
 - b) sia perché non sarebbe stato indicato alcun profilo di dolo o colpa imputabile ad essa convenuta.

Nuova Orizzonti si è costituita in giudizio, sostenendo di avere operato quale semplice venditore al dettaglio del prodotto di Fritschi, privo della possibilità di constatare la sussistenza di eventuali interferenze del prodotto con il brevetto dell'attrice, e quindi immune da colpa. Ha chiesto quindi il rigetto della domanda nei suoi confronti, e, comunque (anche in via subordinata per il caso di propria soccombenza) la condanna di Fritschi e Socrep al risarcimento dei danni patiti da essa esponente.

Socrep è rimasta contumace.

La causa è stata istruita mediante:

1. interrogatorio ai sensi dell'art.121 bis c.p.i. dei legali rappresentanti delle società convenute;
2. CTU affidata all'Ing. Giancarlo Notaro di Torino sulla validità del brevetto dell'attrice e sulla sussistenza della denunciata interferenza;
3. CTU affidata al dott. Ugo Brunoni per la determinazione (previo esame delle scritture contabili delle convenute) degli utili conseguiti dalle convenute tramite la commercializzazione del prodotto per cui è causa.

Sono stati inoltre acquisiti anche gli atti del procedimento cautelare, nella fase di reclamo del quale era già stata disposta una CTU brevettuale, affidata all'ing. Giancarlo Belloni.



Devono essere esaminate, preliminarmente, le eccezioni di nullità sollevate da Fritschi nei confronti del brevetto su cui l'attrice basa la propria domanda.

Per una migliore comprensione delle questioni da trattare, è opportuno premettere alcune **osservazioni in merito alla tecnologia delle talloniere** per attacchi da sci alpinismo.

La pratica dello sci alpinismo richiede che la parte posteriore dello scarpone possa essere svincolata dalla talloniera durante la fase di salita, per essere invece bloccata durante la discesa.

Per fare fronte a tale esigenza è prassi comune utilizzare talloniere munite di due perni di aggancio sporgenti dalla parte anteriore. Quando la parte posteriore dello scarpone viene abbassata sopra la talloniera, un elemento di riscontro predisposto sulla parte posteriore dello scarpone si impegna fra i due perni di aggancio, distanziandoli maggiormente fra loro, contrastando l'azione dei mezzi elastici associati alla talloniera. Quando la parte posteriore dello scarpone raggiunge la sua posizione finale sulla talloniera, i mezzi elastici fanno scattare i due perni di aggancio nelle corrispondenti sedi presenti sull'elemento di riscontro dello scarpone, trattenendo la parte posteriore di quest'ultimo sulla talloniera.


Nella tecnica nota esistente prima del brevetto per di ATK, il movimento di allontanamento e riavvicinamento dei due perni veniva assicurato montando gli stessi su bracci oscillanti su di un piano parallelo a quello dello sci.

Partendo da tale tecnica nota, l'invenzione di ATK si prefigge invece lo scopo "di proporre una talloniera utilizzabile per un attacco da sci alpinismo che risulti compatta, di ingombro e peso contenuto".

Tale scopo viene raggiunto con il seguente accorgimento: che nella nuova talloniera, come si legge nella rivendicazione approvata, *"i bracci sono vincolati all'elemento superiore in modo tale da essere girevoli in un piano perpendicolare all'elemento di base"* (e quindi allo sci).

In dettaglio, la forma attuativa descritta nel brevetto è illustrata dal CTU Notaro nei termini che seguono, partendo dai disegni che corredevano la domanda.





La figura 1 del brevetto in causa mostra chiaramente uno sci S su cui è montato l'elemento di base 1 della talloniera.

Sull'elemento di base 1 è montato un elemento superiore 2 che è provvisto dei mezzi di aggancio 3 dello scarpone. Con riferimento in particolare alla figura 2, i mezzi di aggancio 3 comprendono i due perni 32 fra loro paralleli e distanziati, sporgenti dalla parte frontale dell'elemento superiore 2 della talloniera, nella direzione longitudinale dello sci. I perni 32 sono portati alle estremità superiori di due bracci sostanzialmente verticali 31 che sono montati oscillanti alle loro estremità inferiori sulla struttura superiore 2, intorno a due assi 10 longitudinali, ossia diretti parallelamente alla direzione longitudinale dello sci.



È chiaro ed evidente che per effetto del montaggio sopra descritto, i due perni 32 sono in grado di oscillare parallelamente a se stessi in un piano perpendicolare all'elemento di base 1 e al piano dello sci (piano che nella condizione di normale impiego della talloniera è ortogonale alla direzione longitudinale dello sci).

All'elemento superiore 2 della talloniera sono associati mezzi elastici che tendono a mantenere i due perni 32 ad una distanza reciproca predeterminata. Il dispositivo elastico propriamente detto è la molla elicoidale 41 che ha un'estremità inferiore in appoggio contro l'elemento di base 1 e un'estremità superiore che richiama verso l'alto un elemento 5 che è in contatto con i due perni 32. Tale elemento 5, che è interposto fra la molla 41 e i perni 32, fa parte dei "mezzi elastici", così come essi sono intesi nell'ambito del brevetto. Nello specifico esempio illustrato nel brevetto l'elemento 5 che è in contatto con i perni 32 reca due sedi a culla (vedere figura 6) che si impegnano dal basso contro i due perni 32.

Con riferimento alla figura 6, il profilo di tali sedi è sagomato per ottenere un effetto a camma, in modo tale per cui il divaricamento dei perni 32, che è determinato dall'inserimento fra di essi dell'elemento di riscontro portato dallo scarpone, provoca un abbassamento (con riferimento alla figura 6) dell'elemento 5 ed una conseguente compressione della molla 41.

Quando lo scarpone raggiunge la sua posizione finale abbassata sopra lo sci, la molla 41 richiama i perni 32 nella posizione di impegno entro le corrispondenti sedi laterali dell'elemento di riscontro dello scarpone, nuovamente tramite l'azione dell'elemento di contatto 5.

La convenuta sostiene in primo luogo che il brevetto si estenderebbe oltre il contenuto della domanda iniziale, e quindi sarebbe affetto dalla nullità prevista dall'art. 76 comma 1 lett. c) c.p.i.

Il contenuto dell'eccezione è chiarito nelle osservazioni che il CTP dell'odierna convenuta aveva sollevato alla relazione del CTU nominato nel procedimento cautelare. Si sostiene, in particolare, che nel corso della procedura di concessione del brevetto, a fronte di alcuni rilievi sollevati dall'esaminatore al fine di distinguere la rivendicazione dalla *prior art*, era stata inserita una precisazione (quella per cui i bracci operano ruotando su un piano perpendicolare alla base) che non sarebbe derivabile in maniera diretta dalla descrizione originariamente depositata. Infatti, nella rivendicazione depositata l'informazione aggiuntiva in esame era contenuta solo nei disegni accompagnatori, ed quindi riferita esclusivamente alla particolare forma di realizzazione descritta graficamente.

Entrambi i CTU che hanno esaminato la questione l'hanno ritenuta infondata. In particolare, come si legge a pag. 26 della relazione Notaro, "l'introduzione nella parte caratterizzante della rivendicazione della caratteristica relativa al montaggio girevole dei bracci nel piano perpendicolare all'elemento di base non



ha comportato alcuna illecita estensione del contenuto della domanda iniziale”. effetti, tutti gli elementi caratterizzanti la rivendicazione approvata erano già desumibili dal complesso delle informazioni fornite dalla domanda depositata. Va ricordato, a questo proposito, che la disposizione dell’art. 76 sulla nullità del brevetto per estensione rispetto alla domanda originaria non deve essere applicata in senso formalistico, ma con riferimento alla sua funzione, che è quella di rendere conoscibile a tutti, mediante il deposito della domanda, il contenuto innovativo del ritrovato. Quando tale funzione risulti soddisfatta, come si verifica nel caso in esame, non può ravvisarsi la nullità denunciata.

La convenuta sostiene inoltre che il brevetto sarebbe nullo, sempre per estensione rispetto alla domanda originaria, anche con riferimento alle modifiche introdotte per esigenze di chiarezza. Anche questa censura è infondata, in quanto, come hanno condivisibilmente osservato entrambi i CTU nominati in sede cautelare nonché nel presente giudizio di merito, fa riferimento in realtà a semplici variazioni terminologiche che non hanno sostanzialmente modificato il contenuto della rivendicazione.

Viene poi eccepita la nullità del brevetto per difetto di altezza (o attività) inventiva ai sensi dell’art. 48 c.p.i.

Secondo la convenuta, il problema tecnico che il brevetto si proponeva di risolvere, chiaramente esposto nella descrizione del brevetto, era “quello di proporre una talloniera utilizzabile per un attacco da sci-alpinismo che risulti compatta, di ingombro e peso contenuto”. Orbene, il ribaltamento di 90° del piano di rotazione dei bracci costituirebbe una innovazione ovvia rispetto a tale esigenza. Infatti, se i bracci sono girevoli in un piano orizzontale come previsto dalla prior art, la loro lunghezza non può per forza di cose scendere al di sotto di una certa misura; sarebbe pertanto evidente al tecnico del ramo che per risolvere il problema della riduzione dell’ingombro dell’oggetto occorre ruotare i bracci spostandoli dalla posizione orizzontale a quella verticale.

Il brevetto sarebbe dunque nullo per difetto del requisito dell’attività inventiva, che, ai sensi dell’art. 48 c.p.i., sussiste se, per una persona esperta del ramo, l’invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

Entrambi i CTU che hanno esaminato la questione l’hanno ritenuta infondata.

In sede cautelare, il CTU Belloni aveva osservato che “... il ragionamento [dell’odierna convenuta – NdE] in assenza di rimandi a suggerimenti oggettivamente riscontrabili nella tecnica nota, sembra un esempio di ragionamento a posteriori. In altre parole (...) potrebbe al limite spiegare come una persona esperta avrebbe



potuto giungere alla soluzione rivendicata, ma non riesce a fornire alcun motivo plausibile per cui essa l'avrebbe effettivamente fatto” (pag. 21 della relazione).

Come si legge poi nella relazione Notaro (pag. 32) “non vi è nulla, né nel documento WO 2009/105866, né nel documento AT402020 [che rappresentano la prior art – NdE], che potesse indurre il tecnico esperto del ramo ad adottare il suddetto accorgimento”.




Queste conclusioni appaiono condivisibili, soprattutto laddove evidenziano una lacuna nell'argomentazione della convenuta sopra riassunta. Questa, infatti, potrà anche valere a dimostrare che la traslazione sul piano verticale del movimento rotatorio dei bracci rappresentava l'unica soluzione possibile per risolvere il problema dell'ingombro, ma ciò non comporta, su un piano logico, che tale innovazione fosse anche evidente.

Riconosciuta la validità del brevetto dell'attrice, occorre verificare **se sussista la contraffazione denunciata.**

Per descrivere le caratteristiche strutturali e funzionali del prodotto della convenuta (denominato Diamir Vipec 12), è opportuno utilizzare le parole del CTU Belloni, cui ha fatto riferimento anche il CTU Notaro.

Le fotografie della pagina seguente, tratte dalla prima memoria Fritschi depositata nel procedimento cautelare, riguardano una porzione interna dell'attacco comprendente il meccanismo di blocco dello scarpone:






Come si può osservare, tale meccanismo presenta una struttura avente una parete anteriore 50A contro cui vanno in battuta due bracci 31A che ruotano rispetto a due perni di rotazione 33A sui quali sono centralmente infulcrati i bracci stessi.



All'estremità inferiore dei bracci 31A sono associati i rispettivi piedini 34A, mentre l'estremità superiore supporta rispettivi perni di aggancio 32A, entro i quali va a bloccarsi la piastra posteriore dello scarpone predisposto per attacco "Dynafit".

Un bicchierino 23A è guidato entro una cavità cilindrica posta sul retro della parete anteriore 50a. Entro il bicchierino 23A è alloggiata una molla di compressione 22A, visibile nella fotografia di seguito riportata che ritrae i diversi componenti associati alla carcassa in plastica dura per realizzare il meccanismo.



In configurazione montata, i due piedini 32A si collocano in prossimità della base del bicchierino 23A. È altresì prevista una vite 6A per regolare il grado di compressione della molla 22A.

Quando uno scarpone viene agganciato, i perni di aggancio 32A vengono divaricati, mettendo in rotazione i bracci 31A, la rotazione dei bracci 31A avvicina i piedini 34A che a loro volta spingono il bicchierino 23A verso l'alto nella cavità, in contrasto alla molla 22A.

Quando lo scarpone termina l'aggancio, la molla 22A libera la sua spinta spostando il bicchierino 23A verso il basso e riportando i piedini 34A nella loro posizione iniziale. I bracci 31A si riportano anch'essi a contatto con la parete anteriore 50A.

Entrambi i CTU hanno raggiunto la conclusione che l'attacco realizzato dalla convenuta costituisca una contraffazione per equivalenti del brevetto dell'attrice.



Il CTU Belloni aveva riconosciuto tale forma di contraffazione utilizzando il criterio del triple identity test. Si tratta di uno schema di ragionamento sviluppato dalla letteratura anglosassone ma ormai ampiamente utilizzato dalla giurisprudenza italiana (Tribunale di Milano, Sent. 3828/2015 pubbl. il 24/03/2015), secondo cui si può affermare la sussistenza di una contraffazione allorchè il prodotto in esame assolve alla stessa funzione del brevetto, nello stesso modo e con lo stesso risultato finale.

Il CTU muove dall'ovvia premessa che il brevetto ed il prodotto della convenuta, pur condividendo la medesima caratteristica strutturale qualificante (i bracci su cui sono innestati i perni di blocco dello scarpone ruotano su di un piano perpendicolare a quello dello sci), presentano allo stesso tempo differenze nei dettagli costruttivi e funzionali. Tuttavia, osserva il CTU, in entrambe le soluzioni


“... si hanno forze elastiche agenti sui bracci infulcrati. Nella soluzione ATK le forze agiscono dove sono posizionati i perni di aggancio, mentre in VIPEC forze opposte agiscono all'estremità opposta, dove vi sono i piedini dei bracci.

Da un punto di vista cinematico dunque la soluzione VIPEC è perfettamente equivalente a quella rivendicata da ATK.

Volendo ricondurre la valutazione su un piano più prettamente brevettuale, applicando il triple test, si ha che l'elemento equivalente (cioè i mezzi elastici di VIPEC) svolge sostanzialmente la stessa funzione (cioè far ruotare i bracci attorno al fulcro) sostanzialmente nello stesso modo (cioè applicando una forza al braccio a distanza dal fulcro) e produce sostanzialmente lo stesso risultato (cioè richiamare i perni di aggancio) dell'elemento come definito nella rivendicazione.”

L'argomentazione del CTU risulta particolarmente convincente se si esamina lo schema fornito nella relazione per illustrare, nelle sue componenti essenziali, il funzionamento dei bracci e la disposizione delle forze che agiscono su di essi (nella tavola alla pagina seguente, le denominazioni delle varie parti vengono aggiunte dall'estensore per rendere ancora più chiara la spiegazione).





Firmato Da: TUTTOBENE MARIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16370a - Firmato Da: CAVANNA ARMANDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 142273fbee3c6e624f20aa638aeb6408



Come si vede, nelle due soluzioni i bracci sono diversi: nel brevetto ATK ciascun braccio reca il perno ad una estremità ed è collegato al fulcro nell'altra, in VIPEC il braccio si prolunga al di là del fulcro e termina con i piedini che sono contatto col bicchierino. In ATK la discesa dello scarpone divarica i perni, i quali attraverso l'elemento di contatto caricano la molla. Quando i mezzi elastici sono compressi, la forza della molla si trasferisce ai perni attraverso l'elemento di contatto, e tende a ravvicinarli.

In VIPEC, invece, la molla compressa non agisce sui perni, ravvicinandoli, bensì sui piedini che si trovano all'estremità opposta del braccio, divaricandoli. Ovviamente dalla parte opposta del braccio si ha un movimento del perno verso l'interno. Come osserva il CTU, quindi, il risultato è il medesimo: il richiamo dei perni attuato dalla compressione della molla.

A parere del collegio, del tutto corretta è la valutazione del CTU Belloni, peraltro confermata dal CTU Notaro, secondo cui la situazione sopra descritta integra una contraffazione per equivalenti.

La giurisprudenza di merito ha da molto tempo individuato gli elementi in presenza ai quali è possibile diagnosticare la presenza di questo tipo di contraffazione, che non richiede, a differenza di quella letterale, che ricorrano tutte le caratteristiche rivendicate con il brevetto. In passato si è affermato che “è riscontrabile la *contraffazione per equivalenti* quando vengono attuati gli elementi essenziali originali e caratteristici dell'idea di soluzione che permettono di raggiungere il risultato perseguito pur in presenza di modifiche, mentre essa deve essere esclusa quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che determina identiche prestazioni funzionali ma con mezzi strutturali diversi” (Tribunale di Milano, sentenza 15 settembre 1994). Più di recente si è affermato che “L'equivalenza degli elementi, di cui deve tenersi conto ai fini della determinazione dell'ambito di protezione delle rivendicazioni del brevetto ai sensi dell'art. 52 c.p.i., deve essere esclusa in presenza di invenzioni che presentano una differente tecnica strutturale, qualitativamente apprezzabile (Tribunale Milano, Sentenza n. 7156/2015 pubbl. il 10/06/2015) e che **“Per potersi ravvisare contraffazione per equivalenti nel prodotto altrui devono essere presenti elementi essenziali dell'invenzione e non solo elementi accessori o secondari”**. (Tribunale Milano, Sentenza n. 12946/2014 pubbl. il 03/11/2014).

Come si è visto, l'elemento essenziale dell'invenzione brevettata (il richiamo dei perni assicurato dai mezzi elastici attraverso il movimento dei bracci sul piano verticale) è presente nel prodotto della convenuta, e le differenze riguardano solo elementi secondari, concernenti il modo in cui si provvede a scaricare sui bracci la forza posta in essere dalla molla compressa.



Si deve pertanto concludere, con il conforto di ambo le consulenze tecniche disposte, che sussiste la contraffazione per equivalenti. Tale rilievo dispensa dall'analisi della sussistenza pure della contraffazione letterale, che era stata esclusa dal CTU Belloni ma è stata affermata dal CTU Notaro.

Così accertata la contraffazione, si devono esaminare le domande (in senso lato) risarcitorie che l'attrice ha articolato in tre distinti punti: il danno emergente, la retroversione degli utili ed il danno non patrimoniale.

1) Sul danno emergente. La prima voce di danno concerne i costi sostenuti dall'attrice per acquisire la prova della contraffazione e farla accertare in via stragiudiziale o giudiziale. Le specifiche voci di danno sono esposte nella seguente tabella, insieme con le questioni sollevate dalle convenute in relazione a ciascuna di esse ed alla decisione da assumere.

Domanda	Eccezioni	Decisione
€399,00 spesi per l'acquisto dell'attacco Vipec 12 presso Nuovi Orizzonti, come da scontrino prodotto	Lo scontrino non è nominativo e non indica il prodotto acquistato	Incontestabile che ATK avesse proceduto all'acquisto, la spesa appare congrua e va riconosciuta
€1.512,40 per costi del tentativo di composizione amichevole prima della causa	Il doc. 12 è costituito da alcune "notule" dell'avvocato ma non fornisce la prova concreta dell'esborso, mancano sia la documentazione bancaria che la quietanza	Al di là della prova del pagamento, il fatto che la parte abbia assunto un debito verso il professionista giustifica integra un danno risarcibile che deve essere risarcito
€3.353,78 per l'esecuzione dei sequestri	Come sopra	Come sopra
€7.564,00 per l'opera prestata dal CTP in sede di consulenza tecnica d'ufficio brevettuale disposta nella fase di reclamo al Collegio	Buona parte delle spese esposte nel doc.13 non è attinente all'assistenza prestata per il presente giudizio, bensì alla opposizione avanti l'Ufficio Brevetti Europeo.	Le fatture prodotte recano tutte causali concernenti il presente giudizio, la spesa deve essere riconosciuta
€3.285,65 Per la traduzione in tedesco ed asseverazione degli atti giudiziari notificati a Fritsch	Il documento 14 è costituito da alcune fatture di uno studio di traduzione, anch'esse prive di corrispondenza in idonea documentazione bancaria di ATK. Pertanto, anche il documento 14 non prova l'esistenza di un esborso monetario	Al di là della prova del pagamento, il fatto che la parte abbia assunto un debito verso il professionista giustifica integra un danno risarcibile che deve essere risarcito
€6.319,60 Per la difesa tecnica nel procedimento promosso da Fritsch avanti la Divisione di Opposizione dell'Ufficio Brevetti Europeo	non è attinente all'assistenza prestata per il presente giudizio	Si tratta effettivamente di spese relative ad altra procedura che non possono essere liquidate nella presente sede.



La somma da riconoscere all'attrice ammonta dunque ad €16.114,83.

2) Sulla retroversione degli utili. La determinazione degli utili conseguiti dalle convenute attraverso la commercializzazione degli attacchi Diamir Vipec 12 è stata affidata al CTU contabile Dott. Ugo Brunoni. Sulla base dei dati contabili forniti dalle parti (fatture di acquisto e di vendita, bilanci ed estratti contabili dei costi riferibili al prodotto, risultanze dell'esame effettuato ai sensi dell'art. 121 bis c.p.i.) il CTU ha determinato i volumi delle vendite effettuate ed un "conto economico" dei costi e dei ricavi, giungendo alle seguenti conclusioni:

per quanto riguarda Fritschi:

Anno 2013	<i>Perdita CHF 10.215,78</i>
Anno 2014	<i>Utile CHF 16.165,77</i>

Per quanto riguarda SOCREP:

Anno 2014	<i>Perdita €82,34</i>
-----------	-----------------------

Per quanto riguarda Nuovi Orizzonti:

Anno 2014	<i>Utile €30,72</i>
-----------	---------------------

Le stime del CTU devono essere recepite ai fini della decisione, nonostante che sia l'attrice che le convenute abbiano sollevato questioni al riguardo.

L'attrice lamenta che il CTU avrebbe valorizzato, tra i costi da dedurre dai ricavi, quelli di "personale per ricerca e sviluppo", il che sarebbe ingiustificato in relazione ad un prodotto che contraffà l'altrui brevetto. L'argomentazione dell'attrice sarebbe forse condivisibile ove si trattasse di una imitazione pedissequa e parassitaria del prodotto brevettato, ma è recisamente da rigettare nel caso in esame, dove la contraffazione è accertata solo per equivalente in relazione ad un prodotto che presenta alcune caratteristiche realizzative originali.

La convenuta Fritschi lamenta invece che il CTU avrebbe sottostimato i costi relativi agli investimenti iniziali, che risultavano contabilizzati in relazione agli esercizi precedenti a quelli in cui erano avvenute le vendite. Tale situazione, però, rappresenta una conseguenza dei criteri di imputazione di spesa adottati nella redazione del bilancio, ove la società ha preferito imputare tali costi esclusivamente all'esercizio in cui essi erano stati sopportati anziché diluirne l'ammortamento negli esercizi successivi: da un punto di vista contabile diviene così impossibile una loro imputazione ai ricavi realizzati negli anni successivi.



3) Sul danno non patrimoniale. L'attrice sostiene che "l'attacco Diamir Vipec 12, prodotto, pubblicizzato e commercializzato dalle tre convenute, anch'esso destinato agli amatori, reca un'assonanza fonetica e numerica al Raider 12, ed è stato pubblicizzato nelle fiere e su internet, posto in vendita da Fritschì al distributore esclusivo italiano Socrep e da Socrep ai rivenditori al dettaglio italiani, fra i quali Nuovi Orizzonti, e da questi ultimi al pubblico, ad un prezzo inferiore a quello praticato da ATK RACE ai propri rivenditori e da questi ultimi al pubblico, con evidente danno all'immagine commerciale e perdita di opportunità commerciali in capo alla società odierna attrice, in quanto in diretta concorrenza con i propri attacchi."

Senonchè, come risulta dalle immagini del prodotto e dagli esemplari esaminati in corso di causa, i due attacchi non presentano caratteristiche esteriori analoghe: essi sono diversi per forma, per dimensioni e per peso. Correttamente la difesa di Fritschì utilizza un paragone automobilistico ed afferma che il prodotto ATK è assimilabile ad una vettura sportiva italiana, mentre il proprio ad una berlina tedesca. La differenza di prezzo appare rispondente a questa differenza tipologica, che preclude l'accoglimento della domanda.

Così fissati i parametri in relazione ai quali devono essere determinate le conseguenze della contraffazione, occorre individuare a quali, tra i convenuti, debbano essere imputate tali conseguenze.

La questione si pone perché il diritto al risarcimento del danno sorge solo qualora si sia di fronte ad un fatto illecito, il quale a sua volta deve essere caratterizzato dalla colpa o dal dolo dell'agente. E nel caso di specie, gli elementi di fatto in base ai quali valutare l'aspetto psicologico sono diversi per ciascuno dei convenuti.

Per quanto riguarda Fritschì, la consapevolezza della lesione del diritto altrui deve essere affermata considerando che:

- l'esistenza di un brevetto depositato determina la presunzione della pubblica conoscenza dei diritti derivanti da esso;
- la convenuta, come produttrice dell'oggetto realizzato in violazione del brevetto, era perfettamente a conoscenza delle caratteristiche costruttive dello stesso e quindi del fatto che esso funzionasse sul principio brevettato da ATK;
- non è credibile che convenuta possa avere erroneamente fatto affidamento sulla insussistenza di una effettiva contraffazione per equivalenti: entrambi gli esperti che hanno fornito la consulenza d'ufficio nel presente processo hanno riconosciuto la contraffazione senza esitazioni. La circostanza, in ogni caso, escluderebbe il dolo ma non la colpa. Non può giovare a Fritschì il fatto che la tesi dell'assenza di contraffazione fosse stata avvalorata da un parere tecnico acquisito all'epoca dei fatti (parere Ing. von Rohr, doc.15 della



convenuta). A parte il fatto che il documento è stato prodotto solo in lingua tedesca, il che preclude un esame approfondito del suo contenuto, va osservato che proprio l'acquisizione preventiva di un parere dimostra che vi erano motivi per dubitare dell'interferenza fra il prodotto e i diritti altrui. Avere accettato il rischio di entrare sul mercato in una simile situazione comporta automaticamente, al di là delle assicurazioni provenienti da terzi non muniti di potere certificativo ufficiale, la responsabilità per le conseguenze dannose dell'attività svolta.

Fritschi deve dunque rispondere delle conseguenze dannose del proprio operato, nei limiti sopra indicati.

Più complesso discorso deve farsi in relazione agli altri due convenuti.

In primo luogo, non si ravvisano elementi di fatto in base ai quali ritenere sussistente il dolo o la colpa in capo a tali soggetti, che hanno operato come semplici intermediari nella commercializzazione del prodotto, non avevano le competenze tecniche per entrare nel merito dei dettagli del funzionamento dell'articolo, né avevano una chiara conoscenza di tali dettagli, evincibili soltanto attraverso l'esame dei meccanismi interni di un oggetto che, esteriormente, si presentava alquanto dissimile da quello di ATK.

Si deve pertanto escludere la possibilità di condannare Nuovi Orizzonti e Socrem a risarcire il danno emergente come sopra liquidato.

L'attrice sostiene però che le predette convenute dovrebbero essere in ogni caso condannate alla retroversione degli utili. A tale proposito richiama la dottrina e la giurisprudenza secondo le quali tale forma di responsabilità del contraffattore prescinderebbe dal dolo ed anche dalla colpa dell'agente.

Ora, è vero che numerose ed autorevoli voci in dottrina ed in giurisprudenza hanno affermato il principio oggi invocato dall'attrice. A questo proposito è stato osservato:

- che l'art. 13 della Direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, riferisce l'istituto del recupero dei profitti proprio ai casi di violazioni realizzate incolpevolmente;
- che l'inciso iniziale dell'art. 125 comma III c.p.i. prevede che la retroversione degli utili possa essere chiesta "in ogni caso", il che significherebbe appunto che essa va concessa a prescindere dalla colpa;
- che l'espressione "restituzione degli utili" adottata dal legislatore nazionale sembrerebbe denotare la funzione essenzialmente restitutoria dell'istituto, che quindi sarebbe destinato ad operare in maniera oggettiva al fine di



riallocare un utile che in realtà non appartiene al soggetto che lo ha conseguito, ma al titolare del diritto violato.

Il Collegio, tuttavia, non condivide una simile ricostruzione.

Il richiamo alla direttiva Enforcement è tutt'altro che decisivo ai fini che qui interessano. Secondo la direttiva, infatti, l'istituto del recupero degli utili nei casi di violazione commessa senza colpa rappresenta una semplice opzione concessa al legislatore nazionale, e non un principio cogente.

Quanto alle espressioni utilizzate nell'art. 125 c.p.i., va osservato quanto segue.

La norma in esame è composta da tre comma:

1. il primo tratta della liquidazione del danno, e richiama i principi generali del codice civile introducendo però significativi elementi di novità. Tra questi spicca proprio l'inserimento de "i benefici realizzati dall'autore della violazione" nel novero degli elementi rilevanti per la liquidazione;
2. il secondo introduce la possibilità di una liquidazione "globale" del danno, basata anche su elementi presuntivi, e specifica che in tale caso il lucro cessante va determinato in misura non inferiore a quello delle royalties;
3. il terzo comma afferma testualmente che "In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento".

Come si vede, l'art. 125 si colloca esclusivamente sul piano della determinazione delle somme da riconoscere in favore del titolare del diritto leso. Così stando le cose, appare difficile scorgere nell'inciso "in ogni caso" un riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie lesiva, ed in particolare un riferimento all'elemento psicologico dell'autore della violazione: assai più logico sembra legare tale inciso al contenuto dei due comma che precedono, nel senso di ritenere che la restituzione degli utili possa essere chiesta sia che si effettui una liquidazione "analitica" ai sensi del primo comma che una "globale" ai sensi del secondo.

Si deve osservare, tra l'altro, che se il legislatore avesse voluto introdurre un elemento così rivoluzionario nel nostro ordinamento, creando una forma di responsabilità che prescinde totalmente dalla colpa, lo avrebbe detto in maniera esplicita, e non si sarebbe limitato a far discendere una conseguenza così rilevante dal criptico inciso di cui si tratta.

Quanto alla natura dell'istituto, va osservato che l'uso dell'espressione "restituzione degli utili" sembra rispondere ad evidenti esigenze di sintesi e di chiarezza piuttosto che ad una consapevole scelta legislativa: una locuzione come "pagamento di una



somma corrispondente all'ammontare degli utili" avrebbe rappresentato un inutile appesantimento. Ciò che tuttavia importa, perché rende impossibile affidare alla espressione "restituzione" una decisiva rilevanza dal punto di vista sistematico, è che la riconduzione degli utili del contraffattore all'ambito del danno risarcibile è contenuta già, come si diceva, nel primo comma della norma, del quale a questo punto il disposto del comma terzo pare una disposizione attuativa. In altri termini, non si ravvisa nella restituzione degli utili prevista dal terzo comma un istituto concettualmente e normativamente distinto dalla liquidazione del danno che, in base al primo comma, risponde di per sé ad una funzione non meramente risarcitoria.

A parere del Collegio, quindi, la condanna alla restituzione degli utili ai sensi della norma in esame non può prescindere dall'accertamento di una colpa che, nel caso in esame, non sussiste in capo a Socrep e Nuovi Orizzonti.

In conclusione, la domanda risarcitoria deve essere accolta solo nei confronti di Fritschi e con riferimento esclusivo al danno emergente di € 16.114,83 e degli utili di CHF 16.165,77.

Si deve poi inibire alle convenute la produzione e la commercializzazione del prodotto, con ritiro del materiale ed assegnazione dello stesso all'attrice, e rimozione da Internet dei riferimenti al prodotto. In dispositivo viene assegnato un termine per tali attività e viene stabilita la somma da pagare per il ritardo.

Non vi sono invece i presupposti per ordinare la pubblicazione della sentenza: la contenuta rilevanza della vicenda, resa evidente dall'ammontare degli utili, dimostra come non vi sia stata una concreta risonanza pubblica della stessa.

La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da Nuovi Orizzonti verso ATK è inammissibile perché tardiva: come ha correttamente osservato l'attrice, infatti, la domanda fu presentata con la comparsa di costituzione depositata il 16 luglio 2015, meno di venti giorni prima della data di prima udienza indicata in atto di citazione (28 luglio 2015). Non rileva il fatto che la prima udienza fosse stata spostata a data successiva, perché il rinvio fu disposto ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c, istituto che non comporta la modifica dei termini di cui all'art. 166 c.p.c.

Identiche considerazioni valgono per le domande "trasversali" promosse sempre da Nuovi Orizzonti contro le altre convenute.

Le spese seguono la soccombenza nei rapporti fra l'attrice e Fritschi.



Nei rapporti fra l'attrice Nuovi Orizzonti, va osservato che nel presente giudizio la questione concretamente controversa, stante la remissività della convenuta sulla obiettiva sussistenza di una contraffazione, ha riguardato il risarcimento del danno, su cui soccombente è l'attrice. Le spese seguono per il 50% tale soccombenza, ma vengono compensate per il residuo in considerazione della soccombenza reciproca sulla riconvenzionale, nonché in considerazione del fatto che il coinvolgimento di Nuovi Orizzonti nel giudizio era comunque necessario per estendere l'inibitoria a quest'ultimo. Tali considerazioni illustrino come sia da rigettare pure la domanda presentata da Nuovi Orizzonti ai sensi dell'art. 96 cpc.

Nulla sulle spese della contumace Socrep.

La liquidazione è nei seguenti termini.

In favore di ATK ed a carico di Fritschi:

Competenza: **Procedimenti cautelari**

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità alta**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.145,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore personalizzato:	€ 4.000,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 1.687,00
Compenso tabellare	€ 9.262,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 1.389,30

Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità alta**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.550,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore personalizzato:	€ 7.500,00
Fase decisionale, valore personalizzato:	€ 5.000,00
Compenso tabellare	€ 16.480,00

AUMENTI (in % sul compenso tabellare)

60% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)	€ 9.888,00
-------------------------------------------------------------------------------------	------------



Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 26.368,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 16.480,00
Totale variazioni in aumento	+ € 9.888,00
Compenso totale	€ 26.368,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 3.955,20
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 16.330,67

In favore di Nuovi Orizzonti (liquidazione per l'intero):

Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità alta**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore personalizzato:	€ 3.800,00
Fase introduttiva del giudizio, valore personalizzato:	€ 2.600,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore personalizzato:	€ 4.000,00
Fase decisionale, valore personalizzato:	€ 4.800,00
Compenso tabellare	€ 15.200,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 2.280,00
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 1.272,00

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:

1. ordina a SOCREP s.r.l., a FRITSCHI AG ed a NUOVI ORIZZONTI s.a.s., ciascuno per la rispettiva sfera di attività, la produzione, l'importazione, la commercializzazione, la promozione e pubblicizzazione, in qualunque modo, in Italia, dell'attacco da scialpinismo Diamir Vipec 12, od altrimenti denominato, trattandosi di prodotto realizzato in contraffazione con il brevetto europeo EP 2.345.463 di ATK RACE s.r.l.;



2. ordina il definitivo ritiro dal mercato italiano, da attuarsi entro quaranta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, degli esemplari dell'attacco da scialpinismo Diamir Vipec 12 già diffusi presso terzi rivenditori, installatori, utilizzatori professionali in Italia, nonché del relativo materiale illustrativo e promo-pubblicitario;
3. ordina l'assegnazione in proprietà ad ATK RACE srl degli esemplari dell'attacco da scialpinismo Diamir Vipec 12, od altrimenti denominato, sottoposti a sequestro e/o ulteriormente rinvenuti in Italia;
4. ordina alle convenute di provvedere entro venti giorni dal deposito della presente sentenza alla cancellazione definitiva da qualunque sito internet nella loro disponibilità, o quanto meno all'oscuramento nelle pagine visibili in Italia, di ogni immagine e riferimento all'attacco da scialpinismo Diamir Vipec 12, od altrimenti denominato;
5. condanna le convenute a pagare ciascuna una penale per la violazione delle prescrizioni di cui ai punti 1, 2 e 4 che precedono, nella misura di euro 500,00 per ciascuna violazione o per ogni giorno di ritardo;
6. condanna FRITSCHI AG al pagamento della somma di €16.114,83 a titolo di risarcimento del danno nonché alla restituzione, a favore dell'attrice, degli utili liquidati nell'equivalente in euro, alla data della presente sentenza, di CHF 16.165,77;
7. condanna FRITSCHI AG a rimborsare ad ATK RACE srl le spese di lite, liquidate in parte motiva, oltre accessori di legge; respinge la domanda di risarcimento proposta nei confronti di Socrep e di Nuovi Orizzonti;
8. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da Nuovi Orizzonti verso ATK nonché quelle proposte da Nuovi Orizzonti verso le altre convenute;
9. condanna ATK RACE srl a rimborsare a Nuovi Orizzonti s.a.s la metà delle spese di lite, liquidate per l'intero in parte motiva, oltre accessori di legge. Dichiara compensato tra le parti il residuo.

Così deciso in data 25/10/2018

Il Presidente estensore
Dott. Mario Tuttobene

